



**Comune di Medesano**  
**Comune di Fornovo di Taro**  
Provincia di Parma



***CONCESSIONE DI  
SERVIZI  
CIMITERIALI***

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**Medesano, Giugno 2011**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Comune di Medesano**  
*Geom. Antonio Manfredelli*

**Comune di Fornovo di Taro**

Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP.  
Piazza Marconi, 6 – 43014 Medesano (PR) – tel. 0525.422751

## ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione dei servizi cimiteriali dei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro in Provincia di Parma. I servizi cimiteriali comprendono:
  - a) **gestione cimiteriale**, comprensiva di manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze
  - b) **operazioni cimiteriali** con intervento sulle salme richieste da privati, amministrazione comunale o autorità giudiziaria
  - c) **attivazione e gestione** lampade votive.
2. La concessione dei servizi come sopra elencati si riferisce ai seguenti complessi cimiteriali comunali:

### IN COMUNE DI MEDESANO:

1 - cimitero del Capoluogo,	via Pace	Medesano
2 - cimitero di Felegara	via Marchi	Felegara
3 - cimitero di Ramiola	via B. Croce	Ramiola
4 - cimitero di S.Andrea Bagni	via Valenti	S.Andrea Bagni
5 - cimitero di Varano Marchesi	str. Valle	Varano Marchesi
6 - cimitero di Roccalanzona		Roccalanzona
7 - cimitero di S.Lucia		S.Lucia
8 - cimitero di Miano		Miano
9 - cimitero di Visiano ***		Visiano

\*\*\*La concessione dei servizi per tale complesso riguarda unicamente i servizi di cui ai punti a) e b) in quanto l'immobile è sprovvisto dell'impianto lampade votive.

### FORNOVO DI TARO:

1- cimitero del Capoluogo	str. Val Sporzana	Respiccio
2- cimitero di Piantonia	str. Prinzerà	Piantonia
3- cimitero di Sivizzano	str. Val Sporzana	Sivizzano
4- cimitero di Vizzola	str. Vizzola	Ricco'
5- cimitero di Neviano dè Rossi	str. Neviano dè Rossi	Neviano

3. Il concessionario estenderà i servizi agli ampliamenti cimiteriali che dovessero avvenire durante la vigenza contrattuale, relativi a nuovi reparti e nuovi complessi di loculi, cellette ossario, fosse comuni, tombe.

**ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.**

A) GESTIONE CIMITERI

**Sono a carico del concessionario:**

1. tutti i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze, necessari a mantenere un adeguato stato di conservazione e decoro , nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:
  - a. Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria
  - b. D.P.R. 285/90
  - c. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed altre disposizioni di legge in materia
  - d. Legge Regionale n. 19/2004 e successivi atti normativi
  - e. D.lgs 81/2008 e ss.ii.mm.che si intendono parte integrante del presente atto
  
2. l'attività di vigilanza sulle strutture cimiteriali affinché venga prontamente rilevata la necessità di intervenire sui manufatti e sugli immobili , e sull'accesso agli stessi da parte del pubblico affinché vi sia il rispetto dei regolamenti e delle norme in vigore. A tale fine l'impresa deve segnalare all'Amministrazione:
  - a. quando gli impianti e le opere esistenti (illuminazione votiva, ascensori, cancelli elettrici, rete fognaria, impianti relativi al servizio igienico del capoluogo, attrezzature cimiteriali quali scale, ecc. di proprietà dell'Amm.ne Comunale) non sono in stato di efficienza
  - b. quando venga fatto un uso improprio del cimitero da parte di qualcuno
  - c. quando l'accesso ai cimiteri non sia solo pedonale, vigilando affinché nessun veicolo non autorizzato abbia la facoltà di accedervi
  - d. quando le ditte esecutrici di interventi edilizi per conto di privati non risultino munite di autorizzazione comunale e la loro attività limiti l'utilizzo della struttura cimiteriale, o quando le ditte, al termine degli interventi, non provvedano a ripristinare le aree concesse in uso per i lavori o lascino nel complesso cimiteriale o sue pertinenze scarti, rifiuti o sporcizia di qualsiasi tipo oppure utilizzino impropriamente e/o danneggiandole, attrezzature cimiteriali.
  - e. quando vengano violate o disattese le norme contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria o del DPR 285/90
  
3. il funzionamento, la manutenzione ed il controllo degli impianti ascensori esistenti nei seguenti cimiteri:  
cimitero di Felegara  
cimitero di Medesano  
ed altri impianti eventualmente realizzati in corso di contratto.  
Sono quindi a carico del concessionario:
  - a) fornitura di energia elettrica per gli impianti di ascensore. La potenza contrattuale impegnata di energia elettrica dell'impianto ascensore del cimitero di Medesano è pari a kW 25; per il cimitero di Felegara è pari a 20 kW;
  - b) canone delle relative linee telefoniche per chiamate di emergenza in caso di guasto con utente all'interno.
  - c) manutenzione ordinaria ivi compresi gli oneri per ogni intervento della ditta manutentrice per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti che comportino

- esclusivamente l'impiego di mano d'opera e sostituzioni di parti non sostanziali di impianto; attenzione, alcuni contratti di assistenza classificano come "interventi o manutenzioni straordinarie" tutto quanto non compreso nel canone fisso, questo non comporta automaticamente la classificazione del lavoro quale "straordinario";
- d) stipula di contratto di assistenza con reperibilità sulle 24 ore, come previsto dalla normativa vigente.
  - e) verifica periodica di legge degli impianti e collaudi quando necessario
4. il funzionamento, la manutenzione ordinaria e il controllo di impianti per l'automazione di cancelli dei complessi cimiteriali di essi provvisti, e di eventuali altri impianti dal momento in cui dovessero essere installati. Il tutto deve intendersi comprensivo della spesa di fornitura corrente elettrica.
5. Particolari Solennità.  
In occasione di particolari solennità (quali x es. quelle dell'1 e 2 novembre di ogni anno) il concessionario dovrà:
- a. garantire la perfetta manutenzione, pulizia e decoro di tutte le pertinenze interne ed esterne di ogni impianto cimiteriale come prima ed oltre descritto;
  - b. provvedere alla perfetta pulizia delle cappelle/chiesette con pulizia dei serramenti, pavimenti e lucidatura dei legni;
  - c. controllare e dare funzionanti gli impianti di amplificazione presenti e quelli che si andranno eventualmente a realizzare in corso di contratto;

6. La gestione comporta nello specifico i seguenti interventi a carico del concessionario:

**Aree esterne alla corte cimiteriale**

Esternamente alla corte cimiteriale la ditta effettuerà i seguenti servizi di manutenzione:

- a) spazzamento dei viali di accesso almeno una volta ogni due settimane nel periodo di caduta delle foglie ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità nei restanti periodi dell'anno per garantire uno stato di decoro e ordine;
- b) sfalcio dell'erba delle parti esterne e viali adiacenti al cimitero, nei viali alberati di collegamento tra la strada pubblica e l'edificio cimiteriale, quando la crescita sia superiore a 15 cm;
- c) sfalcio dell'erba nei parcheggi o nei cortili ghiaiaati con la stessa frequenza del taglio erba nelle corti interne;
- d) potatura delle siepi ogni qual volta la crescita sia superiore ai 25 cm., (fatta eccezione per la siepe esterna in cipressi del cimitero di Miano);
- e) manutenzione ordinaria alla fontanelle di acqua potabile consistente in sostituzione di rubinetti e pulizia dello scarico per garantire sempre il corretto deflusso delle acque;
- f) sgombrò neve e spargimento materiali disgelanti sempre e comunque quando necessario per garantire l'accesso e la fruibilità delle strutture, oltre al servizio reso dal Comune, in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali.

**Aree interne alla corte cimiteriale**

Nelle aree interne alla corte cimiteriale, la ditta effettuerà tutti i seguenti servizi di manutenzione quali opere di pulizia, igienizzazione, manutenzione del verde e degli edifici cimiteriali, e precisamente:

- a) pulizia mensile, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dei viali, dei porticati pubblici e gallerie pubbliche; pulizia delle camere mortuarie due volte all'anno e dei locali di servizio al cimitero quando necessario per garantirne il mantenimento decoroso; pulizia di vetrate pubbliche, parapetti, con lavaggio dei pavimenti pubblici

mediante soluzioni acide almeno due volte all'anno, una delle quali prima delle celebrazioni dei defunti;

- b) deragnatura di tutti gli spazi pubblici almeno ogni trimestre e/o comunque quando necessario per garantire uno stato di decoro e pulizia;
- c) igienizzazione dei cimiteri e dei locali accessori e camere mortuarie
- d) vuotatura dei contenitori per i rifiuti con frequenza tale da consentire sempre l'utilizzo dei bidoni da parte degli utenti;
- e) pulizia dei servizi igienici di pertinenza dei complessi cimiteriali ogni volta che se ne presenti la necessità per garantire uno stato di decoro e pulizia, con interventi minimi settimanali
- f) trasporto a rifiuto dell'addobbo funebre floreale quando lo stesso non abbia più le caratteristiche idonee di decoro ed igienico-sanitarie e comunque non oltre sette giorni dall'apposizione, con divieto assoluto di deposito anche temporaneo nelle aree di pertinenza interna o esterna dei cimiteri;
- g) taglio dei prati e delle aiuole, dei campi comuni, dei percorsi verdi, ogni qual volta l'erba abbia raggiunto l'altezza di cm. 15, trattamenti anticrittogamici e di diserbo in base alla necessità, risemina dei campi e dei prati;
- h) trattamenti di diserbo nei viali interni ghiaiatati e tra le tombe in modo da mantenere le superfici ghiaiate prive di erbe in ogni stagione e condizione atmosferica
- i) irrigazione di prati nuovi, siepi ed opere in verde in base all'andamento stagionale, su richiesta dei competenti uffici comunali;
- j) fornitura, manutenzione e/o sostituzione degli attrezzi per la pulizia quali scope, raccoglitori e contenitori per rifiuti;
- k) sgombro della neve dai viali interni, dai gradini dei portici, dalle scale di ingresso ed interne, pulizia del percorso per le fontane anche se esterne alla corte cimiteriale, ed in generale dell'interno dell'area cimiteriale ecc. e gradini di accesso, ogni qual volta lo spessore del manto nevoso sia di 8 cm. e sempre, prima di un servizio funebre.
- l) fornitura e spargimento di materiale per il disgelo su gradini e superfici sdruciolevoli dei percorsi pedonali e gradini per non creare pregiudizio agli utenti in occasione di gelate e nevicate.
- m) stesa di ghiaietto o pietrischetto nei viali e nei percorsi all'interno delle aree cimiteriali
- n) manutenzione ordinaria delle attrezzature esistenti e di tutte quelle che il Concessionario o le Amministrazioni Comunali intenderanno acquistare, quali scale, barelle porta feretri, monta feretri ecc. e verifica periodica del corretto funzionamento e stato di conservazione; la mancata verifica di quanto sopra comporterà responsabilità diretta del concessionario in caso di danni a cose o persone.
- o) manutenzione ordinaria dell'impianto fognario, come la pulizia dei pozzetti di ispezione, pulizia e vuotatura delle caditoie e dei pozzetti degli scarichi pluviali, interventi con autospurgo;
- p) manutenzione ordinaria alle fontane come sostituzione di valvole, rubinetti, flessibili, pulizia delle fontane e manutenzione degli scarichi per impedire tracimazione degli stessi anche con l'ausilio di autospurgo
- q) manutenzione ordinaria ai serramenti, alle carpenterie, ai cancelli ecc. compresa la sostituzione di serrature e lucchetti, e le opere di assistenza edile eventualmente connesse;
- r) smaltimento dei rifiuti:
  - Relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei complessi cimiteriali del **Comune di Medesano** e loro pertinenze, il concessionario potrà avvalersi del Centro di Raccolta Comunale sito in Str. Pattigna in frazione di Felegara accedendovi unicamente negli orari di apertura per il conferimento di tutte le

frazioni ivi normalmente conferibili quali prodotti di sfalci e potature, arredi floreali funebri quali corone e cuscini.

- Relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei complessi cimiteriali del **Comune di Fornovo Taro** e loro pertinenze il concessionario potrà avvalersi del Centro di Raccolta Comunale nell'area artigianale di Via Di Vittorio nel Capoluogo unicamente negli orari di apertura per il conferimento di tutte le frazioni ivi normalmente conferibili quali arredi floreali funebri, corone e cuscini costituiti da materiali misti.

I rifiuti misti derivanti dalla vuotatura dei cestini dovranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali del cui numero e consistenza il concessionario potrà richiedere integrazione al Comune. Per quanto attiene invece allo smaltimento degli inerti o altri rifiuti per i quali non esiste sistema di raccolta pubblico (per esempio sfalci e potature in Comune di Fornovo di Taro), il concessionario dovrà provvedere totalmente a suo carico nel pieno rispetto delle norme ed in particolare del D.lgs 152/2006 e ss.ii.mm.

#### **B) OPERAZIONI CIMITERIALI**

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni cimiteriali da eseguirsi su richiesta di privati e/o disposti dagli uffici comunali competenti, o dall'Autorità Giudiziaria nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:

- a. Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
- b. D.P.R. 285/90
- c. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed altre disposizioni di legge in materia
- d. Legge Regionale n. 19/2004 e successivi atti normativi
- e. D.lgs 81/2008

A titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi comprendono :

1. tutte le operazioni e prestazioni necessarie per l'esecuzione delle tumulazioni ed inumazioni di salme e resti mortali, in tutti i cimiteri comunali. Il servizio comprende la fornitura di mano d'opera, materiali di consumo ed attrezzature;
2. tutte le operazioni e prestazioni necessarie per l'esecuzione di esumazioni, estumulazioni, smaltimento di rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni, di traslazioni di resti mortali o salme richieste da privati per loro esigenze particolari e/o disposte d'ufficio a termini di legge e/o regolamenti, ordinarie e straordinarie, in tutti i cimiteri comunali, eseguite d'intesa con i competenti uffici comunali con i quali, a cura esclusiva del Concessionario, dovranno tenersi gli opportuni contatti. Il servizio comprende la fornitura di mano d'opera, materiali di consumo ed attrezzature;
3. collocazione e rimozione delle lapidi di qualsiasi tipo e da chiunque richiesto. Il servizio comprende la mano d'opera, attrezzature e materiali di consumo; il servizio si compie con l'eventuale consegna della lapide agli utenti interessati o persona da loro designata, e con la successiva presa in consegna per il montaggio;
4. inumazione dei feretri compreso ogni onere di scavo e tombamento della fossa con formazione del tumulo sagomato, fornitura eventuale di nuovo terreno, o trasporto a rifiuto in siti autorizzati di quello eccedente e non suscettibile di sistemazione in luogo, compresa la

collocazione di semplice cippo o croce, lapide, monumento semplice o complesso. Il servizio comprende la mano d'opera, attrezzature e materiali di consumo;

5. inumazione di urne cinerarie compreso ogni onere di scavo e tombamento della fossa con formazione del tumulo sagomato, fornitura eventuale di nuovo terreno, o trasporto a rifiuto in siti autorizzati di quello eccedente e non suscettibile di sistemazione in luogo, compresa la collocazione di semplice cippo o croce. Il servizio comprende la mano d'opera, attrezzature e materiali di consumo;
6. tumulazione dei feretri in loculi a colombari, tombe di famiglia ed edicole funerarie private. Il servizio comprende la mano d'opera, le attrezzature e i materiali di consumo;
7. esumazioni ed estumulazioni, a richiesta dell'Amministrazione e dell'autorità Giudiziaria, o emergenti da programmi ordinari e/o straordinari, compreso ogni onere derivante dallo scavo, demolizione, raccolta dei resti mortali, deposizione degli stessi nelle cassette di zinco in caso di nuova tumulazione dei resti, o collocamento negli ossari comuni, negli appositi sacchetti;
8. raccolta, cernita, disinfezione, confezionamento, trasporto dei rifiuti cimiteriali risultanti da esumazioni o estumulazioni, compreso ogni onere anche legale e normativo di smaltimento;
9. apertura loculo, disinfezione dello stesso e successivo reincasso del feretro e ritumulazione in loculo, in caso di fuoriuscita di liquido organico o per evidenti problemi di ordine sanitario, compresa mano d'opera, attrezzature e materiali di consumo;
10. chiusura di loculi, compresi quelli di sepoltura privata, divenuti liberi in seguito a traslazioni o estumulazioni e per qualsiasi altro motivo, con mattoni ed intonaco sino a circa 5 cm. dal bordo superiore dell'avello;
11. spargimento di ceneri in campo comune in occasione di cerimonia pubblica o privata;
12. ritiro delle autorizzazioni alla sepoltura con successiva consegna di copia agli uffici comunali preposti alla conservazione, mantenimento a cura della Ditta concessionaria di contatti giornalieri o ogni qual volta sia necessario di rapporti personali o telefonici con i preposti uffici comunali per l'organizzazione dei servizi;
13. tenuta e regolare compilazione in duplice copia dell'apposito registro di cui all'art.52 D.P.R. 285/90, e di ogni altro registro previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità fissate dalla normativa stessa.- Relativamente ad ogni operazione mortuaria dovranno essere indicate le generalità del defunto, il luogo preciso in cui è deposta la salma, l'autorizzazione alla sepoltura e tutti i dati che la Legge ed i regolamenti pongono a carico del custode, nonché consegna degli stessi agli uffici comunali preposti alla sua conservazione, ad avvenuta ultimazione;
14. compilazione degli appositi formulari, registri ed ogni atto di cui al TU Ambiente e ss.ii.mm., in occasione di operazioni di trasporto e smaltimento di resti mortali e feretri, conseguenti ad esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie;
15. reperibilità per assistenza e prestazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria in ordine ad autopsie.

In caso di posa o rimozione di monumenti di particolare valore e pregio il concessionario potrà sottrarsi all'obbligo di servizio rimettendolo al richiedente, senza peraltro sottrarsi all'obbligo di presenza e vigilanza durante le operazioni all'interno dei cimiteri.

### C) GESTIONE LAMPADE VOTIVE

La gestione dell'illuminazione votiva nei cimiteri dei Comuni di Medesano e Fornovo Taro deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali di Polizia Mortuaria, nonché della normativa in materia nazionale e regionale vigente.

La gestione del servizio è rivolta a tutti gli impianti di illuminazione esistenti ed ai futuri ampliamenti da realizzarsi a cura e spesa delle Amm.ni Com.li e/o da privati. Dovrà quindi comprendere anche l'illuminazione di sepolture private individuali, tombe di famiglia, fosse in campo comune.

Gli impianti che la Ditta in regime di concessione è tenuta a gestire sono costituiti: per ogni singolo cimitero, da una rete BT con tensione di alimentazione fase neutro 220 V – 50 Hz con partenza a valle del quadro elettrico di consegna energia di proprietà Enel costituita da quadro elettrico ed eventuale rete di distribuzione BT a 220 V verso il trasformatore. Trasformatore per la riduzione della tensione BT a SELV mediante trasformatori di sicurezza e tutte le linee di distribuzione SELV a vista e sotto traccia, in arcate e gallerie, ed interrate; i cavi di distribuzione sino ad ogni singola lampada, il porta lampada e la lampadina; tutti gli accessori (pozzetti, passacavi, scatole, tappi ecc.) agli impianti di cui sopra.

La potenza contrattuale impegnata per l'energia elettrica di ogni impianto cimiteriale è attualmente la seguente:

#### **1)- RELATIVAMENTE AL COMUNE DI MEDESANO**

1 - cimitero del Capoluogo,	kW 3
2 - cimitero di Felegara	kW 3
3 - cimitero di Ramiola	kW 3
4 - cimitero di S.Andrea Bagni	kW 3
5 - cimitero di Varano Marchesi	kW 3
6 - cimitero di Roccalanzona	kW 1,5
7 - cimitero di S.Lucia	kW 1,5
8 - cimitero di Miano	kW 1,5

#### **2)- RELATIVAMENTE AL COMUNE DI FORNOVO DI TARO**

Fornovo di Taro:

1- cimitero del Capoluogo	kW 3
2- cimitero di Piantonia	kW 1,5
3- cimitero di Sivizzano	kW 1,5
4- cimitero di Vizzola	kW 1,5
5- cimitero di Neviano dè Rossi	kW 3

Sono esclusi dalla gestione i manufatti d'arte funeraria di proprietà privata.

**Oneri a carico del concessionario:**

1. Trasmissione annuale, entro il 31 gennaio, all'Ufficio Cimiteri dei rispettivi Comuni :
  - a. elenco delle nuove utenze.
  - b. elenco delle utenze disdettate o staccate per morosità.
  - c. ruolo annuale aggiornato su supporto informatico in formato Excel. Il ruolo annuale dell'ultimo anno di gestione dovrà essere trasmesso al Comune entro il 20 di agosto.
  - d. L'accertamento della mancata rispondenza a quanto dichiarato verrà perseguito a norma di Legge.
  
2. Stipula dei nuovi contratti e riscossione del canone annuale d'utenza e dei corrispettivi per nuovi allacci con le modalità di seguito specificate:
  - a. l'attivazione di nuove lampade votive avverrà con la sottoscrizione di apposito contratto tra concessionario e nuovo utente. L'attivazione comporterà il pagamento di un corrispettivo quale "contributo fisso d'impianto" e di un canone annuale.
  - b. per istanze di attivazione presentate in corso d'anno, il canone annuo verrà calcolato in dodicesimi con decorrenza dal mese successivo a quello della attivazione.
  - c. gli utenti potranno revocare i contratti mediante comunicazione scritta indirizzata al gestore del servizio, che se effettuata in corso dell'anno non darà diritto ad alcun rimborso.
  - d. assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti corrispettivi in misura diversa da quella determinata contrattualmente con i Comuni.
  - e. predisposizione e recapito a tutti gli utenti , per consentire il pagamento del canone annuale o l'attivazione di lampada, di appositi bollettini di conto corrente postale con riportata la causale di versamento ed il nominativo dei defunti al quale si riferiscono. Il concessionario sarà libero di accettare a suo insindacabile giudizio pagamenti "brevi mani " presso la propria sede od in altro sito da lui gestito, dietro rilascio di ricevuta di pagamento che riporti i dati sopra descritti.
  - f. in caso di mancato pagamento da parte dell'utenza del canone annuale nei termini fissati, dovrà essere rispettata dal gestore la procedura prevista nei rispettivi Regolamenti Comunali per l'interruzione del servizio.
  
3. Gestione e manutenzione degli impianti per i quali il concessionario, al fine di garantire il regolare e continuo funzionamento degli stessi ,dovrà provvedere alle seguenti operazioni, indicate in modo indicativo e non esaustivo:
  - a. sostituzione lampade spente
  - b. sostituzione porta lampade non più funzionanti
  - c. disattivazione lampade in caso di utenti morosi con le procedure di regolamento com.le
  - d. esecuzione nuovi allacci e attivazione nuove utenze
  - e. ripristino di impianti, linee elettriche sottotraccia, fuori traccia ed interrato , sostituzione di scatole, rifacimento di giunti ovunque realizzati, riparazioni di trasformatori con sostituzione provvisoria in attesa del ripristino.

- f. esecuzione di scavi, rinterri, rappezzi di intonaco, di tinteggio e tutte le opere edili accessorie necessarie e derivanti dalla gestione del servizio.

Tutti gli interventi di manutenzione e/o rinnovamento dovranno essere scrupolosamente eseguiti nel rispetto delle norme CEI.

Le attivazioni delle nuove utenze dovranno essere eseguite entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta e pagamento del corrispettivo da parte dell'utenza.

La riattivazione delle lampade spente dovrà essere effettuata al massimo entro il decimo giorno dalla segnalazione da parte dell'utenza

Nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno il gestore (prima della commemorazione dei defunti) dovrà effettuare una verifica straordinaria sulle lampade votive attive nei cimiteri comunali e provvedere d'ufficio alla sostituzione delle lampadine eventualmente non funzionanti.

#### 4. Pagamento utenze energia elettrica

Il concessionario dovrà sottoscrivere contratto di fornitura energia elettrica subentrando alle attuali utenze entro il termine massimo del 15 gennaio 2012.

### **ART. 3 - CREAZIONE DI SPORTELLO PER “SERVIZI CIMITERIALI”**

Il concessionario, ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, metterà a disposizione dei competenti uffici comunali numeri di telefono fissi o mobili in modo da rendere reperibile il personale necessario per urgenze, servizi funebri e per consentire i primi passaggi di consegne entro il 31.12.2011.

Il concessionario dovrà entro 10 giorni dall'inizio del rapporto di concessione mettere a disposizione almeno un recapito telefonico e fax per comunicazioni di servizio da parte degli uffici comunali e per gli utenti.

Entro tale termine in ogni complesso cimiteriale dovrà essere esposto nelle apposite bacheche e/o in luogo da concordare con i Comuni, cartello riportante l'indicazione della ditta concessionaria, recapito, n. telefono e fax.

Entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della concessione su ogni territorio comunale dovrà essere attivata sede idonea per attività di sportello servizi cimiteriali, con apertura minima al pubblico di 3 ore settimanali in giorni da concordare con i Comuni .Allo sportello gli utenti potranno rivolgersi per:

- a) richiesta nuovi allacci
- b) disdetta utenze
- c) segnalazione lampade spente e malfunzionamento impianti
- d) pagamento canone annuale e corrispettivo allaccio
- e) qualsiasi informazione relativa ai servizi in concessione

Il concessionario dovrà inoltre garantire un servizio di reperibilità telefonica giornaliera dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 di tutti i giorni feriali e prefestivi.

Il concessionario raddoppierà i giorni e gli orari di apertura al pubblico dello sportello per il periodo di quindici giorni (gg.15) antecedenti le scadenze annuali di pagamento canoni lampade votive e nel mese di ottobre.

Entro sette giorni dall'apertura dello sportello il concessionario dovrà provvedere all'integrazione delle informazioni esposte nel cartello di cui sopra.

#### **ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Gli uffici dei servizi cimiteriali dei rispettivi comuni trasmetteranno al gestore del servizio l'elenco delle lampade votive attive alla data del 31/12/2011, nonché i dati relativi agli utenti nei modi e nei supporti che riterranno opportuni agevolando per quanto possibile l'estrazione e l'utilizzo dei dati da parte del concessionario.

Nel caso di esecuzione di operazioni cimiteriali per le quali non fosse possibile reperire famigliari dei defunti, l'Amministrazione Comunale di riferimento si farà carico degli oneri relativi

#### **ART. 5 – ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE**

La Concessione non comprende:

1. la fornitura di contenitori o accessori per il reinkasso di salme o resti mortali, la fornitura di urne ecc. per qualsiasi tipo di servizio alle salme relativo al presente appalto.
2. i lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari in cappelle private, tombe di famiglia o cappelle gentilizie ed in generale in concessione privata, fatta eccezione per il nuovo allaccio di lampade votive, la sostituzione di lampade e portalampade. Il concessionario potrà comunque proporsi in regime di libero mercato per l'esecuzione delle opere.

#### **ART. 6 - DURATA CONTRATTUALE – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

La concessione dei servizi cimiteriali in oggetto avrà decorrenza dall'01.01.2012 e terminerà il 31.12.2014.

#### **ART. 7 - QUANTIFICAZIONE CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE**

Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione è costituito dalle entrate derivanti al concessionario per le prestazioni di cui all'art. 2 lett. b) e c) ,quantificate in relazione alle tariffe determinate dalle Amministrazioni Comunali ed al numero delle operazioni eseguite e lampade attivate e gestite.

#### **ART. 8 - ADEGUAMENTO PREZZI**

Le tariffe di cui all'allegato A) alla presente convenzione, che concorrono alla determinazione del corrispettivo di concessione di cui all'art. 7) si intendono fisse ed di invariabili per il primo anno e quindi sino al 31.12.2012. Dall'inizio del secondo anno tali tariffe verranno adeguate, con decorrenza 1° gennaio, sulla base all'indice Istat relativo alla categoria costo vita operai e impiegati (senza tabacchi) riferito al mese di ottobre dell'anno precedente. Le tariffe aggiornate annualmente mediante applicazione indice Istat verranno recepite con determina del responsabile

del competente settore.

Modifiche e/o integrazioni ulteriori alle tariffe succitate saranno possibili solo su specifica, motivata ed argomentata richiesta del concessionario per sopravvenute disposizioni normative che incidano sullo svolgimento dei servizi oppure per aumenti dei costi relativi alla gestione dei servizi in concessione superiori a tre punti percentuali rispetto all'incremento Istat medio annuo. In questo caso le Amministrazioni Comunali istituiranno apposita commissione congiunta, costituita da un funzionario del Settore Lavori Pubblici , dal Resp. del Servizio Cimiteriale, e da rappresentante della Ditta Concessionaria o suo delegato

#### **ART. 9 –CANONE DI CONCESSIONE**

La ditta concessionaria corrisponderà al Comune il canone annuo offerto in sede di gara entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il canone di concessione verrà annualmente incrementato in misura percentuale pari all'aumento delle tariffe.

Qualora il totale delle entrate accertate discostasse, in misura superiore al 5% (cinque per cento) da quello preso come riferimento per la determinazione del canone di concessione, il canone da corrispondere ai Comuni nell'anno successivo verrà rideterminato applicando alla parte eccedente il 5% un adeguamento del 30% .

Eventuale conguaglio sull'ultimo anno di concessione verrà corrisposto entro trenta giorni dalla scadenza della stessa.

#### **ART. 10 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO**

Il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente contratto, per la manutenzione delle aree, la pulizia, la manutenzione del verde e degli immobili, nonché le attrezzature per la movimentazione dei feretri per le operazioni di inumazione e tumulazione in ogni tipo di sepoltura.- Tutte le attrezzature dovranno essere in buono stato d'uso, omologate ed a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii

La dotazione dei mezzi, dovrà essere sempre mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita o integrata in proporzione alle eventuali aumentate necessità o mutate esigenze, a spese dell'impresa e senza diritto alcuno di maggiori compensi ed indennità di sorta.

I Comuni potranno richiedere l'adozione di mezzi, veicoli, attrezzi od altro che ritengano più idonei all'espletamento dei servizi richiesti; inoltre potranno autorizzare su proposta del concessionario l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego, previo esperimento pratico, di nuove attrezzature, a spese dell'impresa stessa.

#### **ART. 11 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI – STATO DI CONSISTENZA INIZIALE E FINALE**

Tutti gli impianti e gli immobili dati in concessione sono e rimarranno di proprietà dei rispettivi comuni.

Alla scadenza della concessione tutti gli impianti, anche quelli eventualmente realizzati dal concessionario nel periodo contrattuale, si intendono in proprietà del Comune, senza che nessun rimborso sia dovuto, fatta eccezione per quanto contemplato nel successivo art. 12

Entro trenta giorni lavorativi dall'inizio del rapporto di concessione, l'ufficio tecnico di riferimento ed il concessionario eseguiranno sopralluogo presso ogni struttura cimiteriale redigendo in contraddittorio apposito verbale di consistenza, **da cui risulti in modo esaustivo lo stato di manutenzione.**

Da tale verbale dovrà chiaramente risultare la dotazione impiantistica, strumentale e di attrezzature, nonché la descrizione puntuale delle loro condizioni di manutenzione.

Medesimo sopralluogo con redazione di verbale in contraddittorio dovrà essere redatto entro il 15 novembre 2014 per la riconsegna del patrimonio.

## **ART. 12 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MODIFICHE AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI.**

Il concessionario avrà la facoltà durante la vigenza contrattuale di proporre, con esecuzione totale a proprio carico, alle Amministrazioni Comunali innovazioni tecnologiche o strutturali agli impianti cimiteriali e loro dotazioni che ritenga possano migliorarne la funzionalità e che possano produrre economie di gestione, con particolare riferimento al contenimento energetico. A tale scopo il concessionario dovrà presentare progetto tecnico con relativo piano di spesa e di ammortamento.

L'Amministrazione Comunale competente si riserverà di approvare il progetto ed eventualmente partecipare alla spesa.

## **ART. 13 - PERSONALE DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi e le operazioni di cui alla presente convenzione. A tal fine il concessionario dovrà produrre, entro il 15 gennaio 2012, l'elenco nominativo del personale con rispettiva qualifica destinato ai servizi in concessione indicando il Comune a cui il personale viene in via di massima destinato. Ogni Comune potrà avanzare richiesta motivata di incremento del numero degli operatori se lo ritiene inadeguato in relazione alle funzioni date in concessione.

Il personale dovrà operare in apposita divisa, essere dotato di cartellino di riconoscimento da appuntare sulla divisa, e mantenere un comportamento consono al rispetto di tutti i regolamenti e normative inerenti.

Il concessionario, su motivata richiesta dei Comuni, è tenuto a sostituire il personale che si trovasse in contrasto con la disposizione del comma precedente.

Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta delle Amministrazioni, a dare dimostrazione di avvenuta regolare assunzione e di rispetto delle normative retributive e contributive.

Ogni operazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare per ogni operazione dovrà essere garantito il personale adeguato, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa in merito alla movimentazione dei carichi.

Relativamente ad interventi su impianti elettrici, il personale operante dovrà possedere i requisiti professionali di legge.

## **ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

Il concessionario é totalmente responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte che a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o alle aree ed agli impianti, attrezzature ed arredi dati in concessione.

Il concessionario costituisce polizza assicurativa di responsabilità civile avente efficacia per tutta la durata della concessione, a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, da collaboratori e da ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento della prestazioni oggetto della concessione, con le seguenti caratteristiche minime:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00
- sezione RCO massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00 con il limite per prestatore di lavoro infortunato di €. 1.000.000,00.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad €. 500.000,00;
- responsabilità civile conduzione ed uso di beni di proprietà;
- danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad €. 150.000,00;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (luoghi in cui si svolge l'attività oggetto della presente concessione).

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta Concessionaria del Servizio. Eventuali scoperti o franchigie previste della polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente concedente e/o del Danneggiato.

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta all'Ente concedente e non costituirà esimente per il concessionario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

Il Concessionario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'esecuzione del contratto, al patrimonio del comune a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché di utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

A prescindere da eventuali conseguenze penali, il concessionario é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Ogni danno arrecato in occasione della esecuzione dei servizi in concessione ai manufatti od impianti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere rimosso e/o risarcito a spese e cura del concessionario al più presto e comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla Amministrazione comunale.

In caso di inesatto o ritardato adempimento da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie, con rivalsa per l'ammontare della spesa ordinata dalla Amministrazione comunale sul deposito cauzionale versato al Comune.

E' obbligo del Concessionario, pena la nullità assoluta del contratto di concessione, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e succ. modif. e integrazioni.

## **ART. 15 - CONTROLLI**

I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti.

A tale fine, personale comunale potrà procedere senza preavviso ad accessi ed ispezioni al fine di verificare l'esatto svolgimento del servizio dato in concessione ed il rispetto delle norme contrattuali.

#### **ART. 16 - PENALITÀ**

Qualora venisse accertata inadempienza anche parziale di quanto previsto dalla presente concessione, dal D.P.R. 285/90 e dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria, verrà redatto apposito verbale di contestazione ed alla Ditta verrà addebitata una penalità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione, secondo la gravità della inadempienza ad esclusivo giudizio del Comune.

In particolare le sanzioni saranno dei seguenti importi nei casi di:

a) riscontrata inadempienza nei servizi di pulizia, per incuria e per intempestivo intervento manutentivo: € 260,00

b) mancata presenza del numero di personale necessario alle operazioni di inumazione e/o tumulazione e/o traslazione € 520,00.

Tale penale è ripetibile per ogni violazione occorsa nell'arco della stessa giornata.

Il concessionario potrà fare opposizione al verbale di contestazione entro 15 giorni dal suo ricevimento, esponendo le proprie ragioni al responsabile del procedimento che è tenuto a pronunciarsi in merito entro i successivi 15 giorni.

Ove le inadempienze si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune si riserva la facoltà di adottare tutti provvedimenti necessari per ripristinare il buon funzionamento del servizio, fino alla risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione potrà intervenire in sostituzione della ditta nei casi di cui sopra con proprio personale, addebitandone i relativi oneri all'impresa in aggiunta alle penali previste.-

#### **ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE**

E' vietata alla ditta la cessione totale o parziale del contratto di concessione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal concessionario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a quando il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione o scissione non ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.1 DPCM 187/91 e non ha documentato il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della concessione. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Comune può motivatamente opporsi al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi sul contratto di concessione, qualora il subentrante non possieda i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'oggetto della concessione.

#### **ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

La ditta concessionaria è obbligata ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera.

In particolare ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. e presso l' I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La ditta dovrà, prima dell'inizio del servizio, trasmettere ai Comuni interessati l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

L'Amministrazione procederà periodicamente a verificare la sussistenza dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e la regolarità contributiva della ditta concessionaria.

#### **ART. 19 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE**

Qualunque controversia dipendente dalla presente concessione può essere risolta mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della concessione possono essere deferite ad arbitri se le parti concordano di ricorrervi.

Il collegio arbitrale sarà composto da 3 membri e ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto. Il presidente è scelto di comune accordo tra le parti o su loro mandato dagli arbitri delle parti.

All'arbitrato si applicano le previsioni di cui all'art.241 D. Lgs 163/06.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune potrà risolvere il contratto in qualunque tempo nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali tali da concretizzare grave inadempimento contrattuale
- b) abbandono ingiustificato del servizio;
- c) riscossione di corrispettivi dall'utenza in misura superiore a quella determinata dal Comune
- d) emanazione a carico della concessionaria di provvedimento definitivo con cui è stata disposta l'applicazione di una misura di prevenzione ( art.3 L 1423/56 ed artt.2 e ss.L. 575/65) o di sentenza passata in giudicato per frodi nei confronti del concedente, degli appaltatori, dei fornitori, dei lavoratori e di altri soggetti interessati alla presente concessione, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza del lavoro e la regolarità contributiva.
- e) produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci

La procedura di risoluzione sarà attivata dal responsabile del procedimento che contesterà la causa di risoluzione alla concessionaria, assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni preceduta, o scaduto il termine senza che la concessionaria abbia risposto, verrà pronunciata la risoluzione .

Il procedimento di risoluzione contrattuale deve concludersi entro 40 giorni.

In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare la cauzione che, in

misura pari al 10% del corrispettivo presunto di concessione, la ditta sarà tenuta a costituire in sede di stipula di contratto.

In caso di risoluzione contrattuale il Comune potrà trattenere le opere e gli impianti non asportabili se ritenuti ancora utilizzabili, corrispondendo alla concessionaria il valore delle opere e degli impianti non ancora ammortizzato e quantificato nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere ed impianti al momento del recesso.